



Ordine Interprovinciale dei **Farmacisti**
della Provincia di Bari e Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DEI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO IN STATO DI DISOCCUPAZIONE

*(approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delib. del 28 maggio 2012
Modificato con delibere del 4 settembre 2014 e 22 giugno 2015)*

ART. 1

A decorrere dal 1° Gennaio 2015 è istituito, in bilancio, alla voce "Spese non altrove classificate", il capitolo "Sussidi agli iscritti all'Albo in stato di disoccupazione".

ART. 2

Il capitolo di cui all'articolo precedente è costituito al fine di offrire un sostegno economico agli iscritti all'Albo che, in stato di disoccupazione involontaria, si trovino in temporanee difficoltà economiche.

ART. 3

Il capitolo di cui all'art. 1 è costituito da somme stanziare dal Consiglio dell'Ordine in sede di formazione del bilancio preventivo e approvate dall'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo.

ART. 4

Salvo diversa deliberazione del Consiglio, l'importo del sussidio è fissato nella misura massima di € 250,00 pro capite e per anno.

ART. 5

(Articolo disapplicato per la erogazione del sussidio relativo all'anno 2015)
Possono accedere al sussidio i farmacisti iscritti all'Albo il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno precedente la richiesta, un reddito annuo imponibile complessivo fino a 23.000,00 incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio a carico.



Ordine Interprovinciale dei **Farmacisti**
della Provincia di Bari e Barletta Andria Trani

ART. 6

L'istanza finalizzata all'ottenimento del sussidio potrà essere presentata all'Ordine dal 1° Giugno al 31 Ottobre di ogni anno e dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante lo stato di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve perdurare da almeno **sei mesi** decorrenti dal conseguimento del titolo abilitante e sussistere al momento della presentazione della domanda.

ART. 7

La presenza di eventuali morosità significative nel versamento della quota di iscrizione all'Ordine e della contribuzione previdenziale e assistenziale ENPAF costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda.

ART. 8

Entro il 30 Novembre di ogni anno un'apposita commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine provvederà ad esaminare le domande pervenute nell'anno in corso dichiarandone la loro ammissibilità o il loro rigetto.

ART. 9

Per la determinazione del sussidio da corrispondere si terrà conto della somma stanziata in bilancio che sarà ripartita, in ogni caso, tra tutti i beneficiari entro il limite massimo fissato nel precedente art. 4.